FINANZA AGEVOLATA

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

Francesca Galasso

Rivalutazione per singoli beni oppure solo civilistica e anche fiscale nel bilancio 2020, sono alcune delle importanti novità per l'anno in corso introdotte dal decreto di "Agosto", che consentono un nuovo risparmio fiscale

Come anticipato nel numero precedente, il decreto di "Agosto" ha introdotto un'importante opportunità per le nostre aziende, ossia la possibilità di rivalutare i beni d'impresa risultanti dal bilancio 2019 con un impatto non solo civilistico, ma anche fiscale.
Possono essere rivalutati i beni materiali, immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate, che costituiscono immobilizzazioni.
Questa opportunità per l'anno in corso ha importanti novità quali:
- rivalutazione per singoli beni
- rivalutazione solo civilistica e rivalutazione anche fiscale, ossia possibilità di procedere a rivalutare i beni anche solo in termini contabili-civilistici, senza quindi attribuire rilevanza fiscale ai nuovi valori.

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA
La rivalutazione solo civilistica comporta l'indeducibilità permanente dei maggiori ammortamenti stanziati sui beni rivalutati e, in caso di cessione, l'emersione di plusvalenze fiscali più elevate di quelle contabili. Ciò comporta la necessità di stanziare le imposte differite passive sul maggior valore iscritto, le quali andranno contabilizzate a riduzione della riserva di rivalutazione.

L'AUTORE



Francesca Galasso

Laureata a pieni voti in Economia e Commercio, con specializzazione in Economia e Legislazione per l'impresa, presso l'università Bocconi di Milano, ha sviluppato le sue competenze in importanti contesti multinazionali quali KPMG Spa, SKY Italia Srl e OCE Italia Spa. Dopo un'esperienza di più di cinque anni nel settore dell'auditing di bilancio e di processo con interventi in operazioni di M&A, ha ampliato le proprie competenze come consulente interno in ambito di Pianificazione e Controllo, Process Engineering, Compliance Sarbanes-Oxley e D. Lgs 231/01.
Negli ultimi anni ha approfondito la propria consulenza anche in ambito di Finanza Agevolata e Formazione sugli argomenti di sua competenza, collaborando anche con altre società di servizi.

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Controllo del messaggio	➡	Società di capitali, società di persone, ditte
Beni	➡	• Terreni e fabbricati • Impianti, macchinari e attrezzature • Beni immateriali • Partecipazioni immobilizzate
Quando	➡	Bilancio 2020
Valore massimo.	➡	Valore effettivo
Modalità	➡	• Solo civilistica a costo zero • Anche fiscale 3% imposta sostitutiva (3 rate)
Effetti fiscali	➡	• Maggiori ammortamenti (2021) • % spese di manutenzione (2021) • In caso di vendita (2024)
Riserva di rivalutazione	➡	Possibile affrancamento 10% imposta sostitutiva

Il saldo attivo della rivalutazione, qualora l'impresa iscriva in bilancio il maggior valore sui beni senza optare per il riconoscimento fiscale dello stesso, non è in sospensione d'imposta, ferma restando la necessità di imputarlo al capitale o accantonarlo in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva da rivalutazione è una ordinaria riserva di utili che, in caso di distribuzione, viene tassata in capo ai soci come dividendo (società di capitali), ma non è imponibile sulla società.

RIVALUTAZIONE ANCHE FISCALE

Qualora la rivalutazione sia anche con efficacia fiscale, la corrispondente riserva è in sospensione di imposta. Anche nel caso di rivalutazione fiscalmente rilevante è necessario stanziare le imposte differite passive sul maggior valore iscritto le quali andranno contabilizzate a riduzione della riserva di rivalutazione.

Un aspetto particolarmente favorevole della rivalutazione fiscale 2020 è la possibilità di dedurre i maggiori ammortamenti, beneficiando di un risparmio di IRES e di IRAP per un totale del 27,9% (risparmio netto effettivo generato dalla rivalutazione pari al 24,9%): la deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti si applica dal periodo di imposta 2021.

Sempre se si opta per il pagamento dell'imposta sostitutiva, dal periodo di imposta 2021, i valori assumeranno rilevanza anche per i calcoli del plafond delle manutenzioni deducibili e per quelli dei ricavi minimi delle società non operative o di comodo.

La rilevanza fiscale dei maggiori valori non comporta un corrispondente incremento delle deduzioni extracontabili per super e iperammortamento. Le maggiorazioni previste dalle diverse norme agevolative operano infatti sul costo di acquisizione dei beni, cioè sull'importo effettivamente fatturato a suo tempo dal fornitore, e non sono interessate dalla rivalutazione di tale costo.

Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio a fronte del maggior valore dei beni è una riserva in sospensione d'imposta, che se distribuita genera tassazione sia in capo alla società sia ai soci.

È possibile affrancare, in tutto o in parte, la riserva di rivalutazione con una imposta sostitutiva del 10% (la quale si aggiunge a quella dovuta per la rivalutazione del 3%); in caso di affrancamento, la distribuzione non genera alcun onere in capo alla società, mentre resta dovuta la tassazione in capo ai soci.

METODI CONTABILI DI RIVALUTAZIONE

Rispetto al passato, restano immutate le modalità di calcolo e di imputazione contabile dei maggiori valori attribuiti ai beni. Gli importi iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione non possono eccedere i valori effettivamente attribuibili ai beni secondo il loro valore corrente determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al valore interno (o valore d'uso) del bene. Quest'ultimo è quantificato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa.

È possibile effettuare la rivalutazione anche sulla base di un importo intermedio tra il valore economico del bene (limite massimo) e quello storico (al netto del fondo di ammortamento dopo lo stanziamento della quota ordinaria dell'esercizio 2020) risultante al 31 dicembre 2020.

I criteri di valorizzazione dei beni possono essere differenziati per ogni singolo elemento attivo, non essendo più operante il vincolo delle categorie omogenee. A norma di legge, non è richiesta una perizia di stima benché in talune circostanze potrebbe risultare opportuna in considerazione dei profili di responsabilità che possono coinvolgere gli amministratori in questa operazione. ■

GRAZIE AL DECRETO AGOSTO POSSONO ESSERE RIVALUTATI BENI MATERIALI, IMMATERIALI E LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

IL SALDO ATTIVO DELLA RIVALUTAZIONE, SE NON SI OPTA PER IL RICONOSCIMENTO FISCALE, NON È IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA